

STATUTO

ACCADEMIA ETRUSCA ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione denominata "Accademia Etrusca ETS", con sede legale in Cortona (AR), Piazza Signorelli n. 9, è costituita con durata illimitata, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), nonché del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'Accademia Etrusca non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Accademia Etrusca persegue le finalità che si è data fin dalla sua costituzione nel 1727 (*Capitolo VI delle Deliberazioni e Statuti della Accademia Etrusca delle Antichità ed Inscrizioni [sic] ... l'anno 1727*). Essa si propone di tutelare, promuovere e valorizzare beni di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, di dare incremento alla cultura in ogni ramo dello scibile, con speciale riguardo a quella archeologica etrusca, di conservare ed accrescere la biblioteca, di custodire e dare incremento al museo e al proprio patrimonio culturale, partecipando a tutti gli organismi, istituzioni, fondazioni o altro, che abbiano come loro scopo quello della tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio, svolgendo ogni attività connessa al raggiungimento dei suoi scopi.

L'Accademia Etrusca persegue senza scopo di lucro finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera "d" Codice del Terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera "f" Codice del Terzo settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lettera "h")

Codice del Terzo settore);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, lettera “i” Codice del Terzo settore).

L'Accademia Etrusca può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- stipulare ogni atto, contratto o convenzione con enti pubblici o privati in quanto ritenuti utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- organizzare eventi connessi alle proprie finalità ed organizzare iniziative idonee a favorire mutue relazioni con la popolazione, gli enti e le altre organizzazioni del territorio;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Accademia Etrusca, anche concorrendo alla loro costituzione.

L'Accademia Etrusca può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Accademia Etrusca è aperta a tutti coloro che, in possesso di requisiti di onorabilità e interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Coloro che ne fanno parte assumono la qualifica di associati (*“accademici effettivi”*).

Possono aderire all'Accademia Etrusca le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle sue attività con la loro opera, oltre che con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà avanzare apposita domanda scritta al Consiglio Accademico e contestualmente essere presentato da due accademici effettivi.

La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Accademico delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Accademia Etrusca.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato a cura del Consiglio Accademico e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Accademico deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale delibera-

zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Accademico, chi l'ha proposta può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di accademico effettivo ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Accademico, potrà conferire la qualifica di *accademico onorario* a coloro che si siano resi benemeriti nel campo culturale, e di *accademico corrispondente* a studiosi che, pur non potendo partecipare attivamente alla vita dell'Accademia Etrusca, cooperino al raggiungimento dei suoi scopi.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli accademici effettivi)

Gli accademici effettivi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Accademia Etrusca e controllarne l'andamento;
- accedere alle strutture dell'Accademia Etrusca;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali e i libri associativi;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Gli accademici effettivi hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare annualmente la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di accademico)

La qualifica di accademico si perde per recesso, per esclusione o per decadenza.

L'accademico, di tutte le categorie, può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Accademico, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'interessato.

La dichiarazione di recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla deliberazione adottata dal Consiglio Accademico.

L'esclusione dell'accademico, di tutte le categorie, è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Accademico per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati

per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'accademico effettivo decade in caso di mancato versamento della quota associativa annua per più di tre anni.

L'accademico per il quale siano intervenuti recesso, esclusione o decadenza non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Accademia Etrusca, né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Accademia Etrusca:

- l'Assemblea degli accademici effettivi;
- il Consiglio Accademico;
- il Lucumone;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Conservatore del Museo;
- il Conservatore bibliografico;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, e di cui all'articolo 31 stesso decreto.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Accademia Etrusca ed è composta da tutti gli accademici effettivi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati come accademici effettivi.

Ciascun accademico effettivo dispone di un voto.

Ciascun accademico effettivo può farsi rappresentare in Assemblea da un altro accademico effettivo mediante delega scritta. Ciascun accademico effettivo può rappresentare fino ad un massimo di due accademici effettivi.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta cartacea o telematica, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli accademici effettivi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È prevista la partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria mediante sistemi telematici, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Accademia Etru-

sca.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Accademia Etrusca. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Conservatore del Museo e il Conservatore Bibliografico;
- nomina l'Organo di controllo, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30, commi 2 e 4, Codice del Terzo settore o il Revisore legale dei conti, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, commi 1 e 3, Codice del Terzo settore e ne dispone la revoca;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli accademici;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva eventuali Regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento o la trasformazione dell'Accademia Etrusca;
- delibera su altri argomenti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- propone ogni utile iniziativa per le attività e lo sviluppo dell'Accademia Etrusca.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli accademici effettivi, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli accademici effettivi presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli accademici effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Accademia Etrusca e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli accademici effettivi.

ART. 8 **(Consiglio Accademico)**

Il Consiglio Accademico (organo di amministrazione) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli accademici effettivi alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi ragioni, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Accademico tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- curare l'ordinaria amministrazione dell'Accademia Etrusca;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sull'ammissione degli accademici effettivi;
- proporre all'Assemblea l'esclusione degli accademici ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Accademia Etrusca o ad essa affidati;
- curare e tenere aggiornati i libri di cui al successivo art. 22.

Il Consiglio Accademico è composto dal Presidente dell'Accademia Etrusca che lo presiede, dal Conservatore del Museo, dal Conservatore bibliografico e da due accademici effettivi, uno dei quali è indicato dal Consiglio come Vice Presidente ed uno come Segretario.

I componenti del Consiglio Accademico sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Accademico avviene mediante comunicazione scritta cartacea o telematica, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima.

Il Consiglio Accademico è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È consentita la partecipazione al Consiglio Accademico anche in modalità telematica.

I membri del Consiglio Accademico, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

La rappresentanza dell'Accademia Etrusca è attribuita al Presidente ai sensi del comma 6 art. 26 del Codice del Terzo settore.

ART. 9

(Lucumone)

Il Lucumone è la più alta carica sul piano scientifico-culturale dell'Accademia Etrusca.

Viene nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e può essere scelto anche al di fuori delle tre categorie degli associati di cui all'art. 3.

Assume la presidenza dell'Assemblea in caso di adunanze extra-amministrative, di festeggiamenti, di commemorazioni ecc., e ogni qual volta sia a ciò chiamato dal Presidente.

Il Lucumone sovrintende alle attività scientifico-culturali svolte dall'Accademia Etrusca rappresentandola nei consessi scientifici; autentica con la propria firma i diplomi di nomina degli accademici insieme al Presiden-

te; dà impulso ad ogni iniziativa che sia di vantaggio all'associazione.

Il Lucumone dura in carica 5 anni ed è rileggibile, anche *ad vitam*.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente dell'Accademia Etrusca rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; vigila sull'osservanza delle finalità proprie dell'Accademia Etrusca e dello Statuto; presiede l'Assemblea e il Consiglio Accademico e ne sottoscrive i verbali; coordina l'attività amministrativa dell'Accademia Etrusca, ne sottoscrive gli atti e li conserva; riferisce all'Assemblea sull'attività dell'Associazione; firma, con il Lucumone, i diplomi di nomina degli accademici.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea degli accademici effettivi tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Accademico e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Qualora il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni è sostituito del Vice Presidente di cui al successivo art. 11.

Art. 11 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ne esercita le funzioni. La carica è conferita dal Consiglio Accademico, di cui fa parte.

ART. 12 (Segretario)

Il Segretario predispone gli atti di competenza del Consiglio Accademico e redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Accademico. La carica è conferita dal Consiglio Accademico, di cui fa parte.

ART. 13 (Conservatore del Museo)

Il Conservatore del Museo è scelto fra gli accademici effettivi che abbiano competenze specifiche ed è nominato dall'Assemblea; è responsabile dei beni immobili dell'Accademia Etrusca e del patrimonio accademico mobile presente nel Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona e ne cura la conservazione e l'incremento. Fa parte del Consiglio Accademico.

ART. 14 (Conservatore bibliografico)

Il Conservatore bibliografico è scelto fra gli accademici effettivi che abbiano competenze specifiche ed è nominato dall'Assemblea; è responsabile del patrimonio accademico presente nella Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca nonché nell'archivio dell'Accademia Etrusca e ne cura la conservazione e l'incremento. Fa parte del Consiglio Accademico.

ART. 15
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 per la sua istituzione, è nominato dall'Assemblea ed ha carattere monocratico; deve avere la qualifica di Revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere ai membri del Consiglio Accademico notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16
(Revisione legale dei conti)

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. L'incarico è attribuito ad un Revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

ART. 17
(Patrimonio)

Costituiscono patrimonio dell'Accademia Etrusca i beni immobili ad essa intestati e i beni mobili costituiti da parte del materiale bibliografico della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca, da parte delle opere d'arte raccolte nel Museo, come indicate nei registri inventariali, da tutto ciò che verrà da essa via via acquisito a qualsiasi titolo, nonché i beni mobili che sono elencati nell'inventario.

Il patrimonio dell'Accademia Etrusca – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

ART. 18
(Risorse economiche)

L'Accademia Etrusca trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D.Lgs. 117/2017, rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Accademia Etrusca ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20
(Bilancio di esercizio)

L'Accademia Etrusca redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Accademico, viene approvato dalla Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il medesimo termine.

ART. 21
(Bilancio sociale)

Qualora ne ricorrano i presupposti, è redatto il bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22
(Libri obbligatori)

L'Accademia Etrusca tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Accademico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Accademico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Accademico, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso.

Gli accademici effettivi hanno diritto di esaminare i suddetti libri dietro richiesta motivata al Consiglio Accademico.

ART. 23

(Lavoratori)

L'Accademia Etrusca può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Accademia Etrusca, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio Accademico e dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Luigi Donati

Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)